

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

Art.1

*Costituzione*

I.E' costituita con sede m Tradate, piazza Adriano Centenari 11 l'associazione denominata "VITE DIVERSE O.N.L.U.S." Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di seguito detta "associazione". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o del relativo acronimo ONLUS assicurando che la stessa verrà indicata in ogni documento e in qualsiasi comunicazione verso terzi.

2.L'associazione:

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 2 e quelle ad esse direttamente connesse;

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione v' nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1ntf)

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Comitato direttivo può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi provinciali, delegazioni, e uffici staccati e nominarne i relativi coordinatori territoriali, i quali opereranno ai sensi del regolamento amministrativo approvato dall'assemblea dei soci. Il Comitato direttivo può altresì trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

## Art.2

### Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria, dello sport ricreativo e della beneficenza rivolgendosi ai diversamente abili, agli anziani e a tutti coloro che non autosufficienti, hanno bisogno di terzi.

L'attività della Associazione si concretizza nel dare spazio a tutto il "Diverso" alla società, aprendosi ai Disabili con forza di ascolto e di interesse concreto, al fine di sensibilizzare la società e il mondo politico sulle aree di bisogno e di svantaggio ancora non curate in tema di Disabilità e Diversità e promuovere i principi di pari opportunità, non discriminazione ed inclusione sociale.

L'Associazione, in particolare si propone di:

favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali dei diversamente abili, il loro ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile;

assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti e interessi materiali e morali e diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;  
favorire l'attivazione di servizi nei confronti dei Disabili, quali ad esempio sportelli H per sostenere l'autonomia del disabile in relazione tutti i tipi di problemi (sanitari, fiscali, ....) e facilitare l'accesso a tali servizi;  
promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni nazionali ed estere, con Enti Pubblici e Privati nonché singoli cittadini, altre associazioni e istituzioni scientifiche, sportive e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale;  
promuovere e sostenere lo sport dilettantistico nei confronti di soggetti svantaggiati .

Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie e attività integrative delle stesse secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 50 e succ. modifiche ed integrazioni.

### Art. 3

#### *Attività strumentali accessorie e connesse*

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) gestire, affittare, acquistare beni per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai suoi scopi istituzionali;
- d) curare o favorire o promuovere pubblicazioni inerenti alle attività istituzionali;

- e) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento inerenti alle attività istituzionali;
- f) promuovere ed organizzare, anche occasionalmente, manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- g) intrattenere rapporti e scambi culturali con le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguono scopi simili nonché con il settore privato.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà aderire in genere ad enti e ad enti finalità analoghe nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane, estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati.

#### Art.4

##### *Soci*

1. Sono Soci, quelli che sottoscrivono il presente statuto e le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.

#### Art.5

##### *Diritti e obblighi dei soci*

1. I soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a eleggere gli organi dell'associazione e ad essere eletti negli stessi, a partecipare alle

attività della Associazione e a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a  
cedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote  
associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro  
preventivamente concordato, a mantenere un comportamento conforme alle finalità  
dell'Associazione, a contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione e a  
svolgere nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini  
dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita  
associativa dell'organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Per gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  
modalità associative.

## Art.6

### *Rinuncia} decadenza ed esclusione dei soci*

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

dimissioni volontarie, comunicate in qualunque momento al Consiglio  
Direttivo a mezzo lettera raccomandata con efficacia dal 30 giorno  
successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio  
Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la  
richiesta non ne accordi un minor termine.

non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

morte per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;

indegnità deliberata dal comitato direttivo. In tal caso l'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione dovrà contenere i motivi per il quale è stata deliberata. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

#### Art.7

##### *Organi*

I \_ o organi dell'associazione:

l'assemblea;

il comitato direttivo;

il presidente ;

il collegio dei revisori dei conti (se previsto) .

#### Art.8

##### *Assemblea*

emblea è costituita da tutti i soci.

si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni

la il presidente lo ritenga necessario.

... mom sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del

dicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata,

con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail e  
alunquē mezzo idoneo a garantirne l'avvenuto ricevimento).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal

caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla

convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere

costituita entro trenta giorni dalla convocazione.

La prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della

più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque  
numero dei soci presenti.

In è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,

salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere i membri del comitato direttivo;